Il decreto legislativo 33/2013

Autorità Nazionale Anticorruzione

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ

Nell'adunanza del 28 dicembre 2016 approva in via definitiva la delibera n. 1310 *«Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»* e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC.

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Deliberazione 1310 /2016

Autorità Nazionale Anticorruzione

PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

La "griglia"

A	B	D	E	F	G
		ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	**Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)**	**Riferimento normativo**	**Denominazione del singolo obbligo**	**Contenuti dell'obbligo**	**Aggiornamento**
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri contenuti	**Prevenzione della Corruzione**	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO
Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il dato non risulta pubblicato;
  1 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

AGGIORNAMENTO

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?

L'aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme per ogni singolo obbligo: annuale o tempestiva.
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

0 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;

1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;

2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%;

3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

PUBBLICAZIONE
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:

- 0 - il dato non risulta pubblicato;
- 1 - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata "Amministrazione trasparente";
- 2 - il dato risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

H	I	J	K	L
PUBBLICAZIONE	**COMPLETEZZA DEL CONTENUTO**	**COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI**	**AGGIORNAMENTO**	**APERTURA FORMATO**
Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	**Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)**	**Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)**	**La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)**	**Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)**

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
  1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l'1 e il 33%;
  2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
  3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

APERTURA FORMATO

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
- 1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'1 e il 33%;
- 2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;
- 3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

versione precedente

Riordino della disciplina riguardante gli **obblighi** di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

versione attuale

a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

articolo

1 Principio generale di trasparenza

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. La trasparenza è intesa come **accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione agli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo** sul **perseguimento delle funzioni istituzionali** e sull'**utilizzo delle risorse pubbliche**.

2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

www.santofabiano.it

articolo

1 Principio generale di trasparenza

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del **livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione** e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

www.santofabiano.it

articolo

2

oggetto

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione

gli "**obblighi di trasparenza**" vengono sostituiti dalla "**libertà di accesso**" di "**chiunque**"

www.santofabiano.it

articolo

2

oggetto

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

2. Ai fini del presente decreto, **per pubblicazione si intende la pubblicazione**, in conformità alle **specifiche e alle regole tecniche** di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il **diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.**

www.santofabiano.it

articolo

2-bis Ambito soggettivo di applicazione

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. Ai fini del **presente decreto**, per "**pubbliche amministrazioni**" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le **autorità portuali**, nonché le **autorità amministrative indipendenti** di garanzia, vigilanza e regolazione.

che cosa si intende per "pubbliche amministrazioni"

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, **in quanto compatibile**:

a) agli **enti pubblici economici** e agli **ordini professionali**;

b) alle **società in controllo pubblico** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

c) alle **associazioni**, alle **fondazioni** e agli **enti di diritto privato** comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con **bilancio superiore a cinquecentomila euro**, la cui attività sia **finanziata** in modo **maggioritario** per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da **pubbliche amministrazioni** e in cui la **totalità dei titolari** o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

la "libertà di accesso alle informazioni" si esercita anche verso autorità, enti pubblici, ordini professionali, società, associazioni, fondazioni, ecc

www.santofabiano.it

articolo

2-bis

Ambito soggettivo di applicazione

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, **in quanto compatibile**, **limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle **società in partecipazione pubblica** come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle **associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro**, che esercitano **funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.**

ai fini della trasparenza, prevale la tipologia delle funzioni esercitate

www.santofabiano.it

articolo

4-bis

Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

obbligo di pubblicare i dati sui pagamenti in relazione a:
tipologia di spesa
ambito temporale
beneficiari

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

l'art. 47 prevede una sanzione "nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2"

www.santofabiano.it

articolo

6 Qualità delle informazioni

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la **qualità delle informazioni** riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone **l'integrità**, il costante **aggiornamento**, la **completezza**, la **tempestività**, la **semplicità di consultazione**, la **comprensibilità**, **l'omogeneità**, la **facile accessibilità**, nonché la **conformità ai documenti originali** in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro **provenienza** e la **riutilizzabilità** secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

www.santofabiano.it

articolo

7

Art. 7
Dati aperti e riutilizzo

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in **formato di tipo aperto** ai sensi dell'articolo 68 del **Codice dell'amministrazione digitale**, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono **riutilizzabili** ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e **del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità

DECRETO LEGISLATIVO
7 marzo 2005, n. 82
Codice
dell'amministrazione
digitale

DECRETO LEGISLATIVO
24 gennaio 2006, n. 36
Attuazione della direttiva
2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel
settore pubblico.

DECRETO LEGISLATIVO
30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di
protezione dei dati
personali

www.santofabiano.it

Art. 1

D. lvo 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione digitale

1-bis) **formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

1-ter) **dati di tipo aperto**: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono **disponibili** secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono **accessibili** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono **resi disponibili gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

7-bis Riutilizzo dei dati pubblicati

D.lgs 33/2013

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai **dati sensibili e dai dati giudiziari**, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro **trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web** ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla **realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali**.

Art. 7-bis
Riutilizzo dei dati pubblicati

3. Le pubbliche amministrazioni possono **disporre** la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di **dati**, **informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare** ai sensi del **presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento**, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in **forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.**

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere **non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

articolo

10

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto

2. abrogato

3. **La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali**

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

*) modificato a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016

www.santofabiano.it

articolo

45

Art. 45
Compiti dell'ANAC

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

4. **Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione** segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. L'ANAC rende pubblici i relativi provvedimenti. L'ANAC, inoltre, **controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14** del presente decreto, **pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione**.

il mancato rispetto è illecito disciplinare che viene segnalato all'ufficio per i procedimenti disciplinari, ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e alla Corte dei Conti

Controlla e rende note le violazioni all'art. 14 e pubblica i nominativi dei soggetti interessati

www.santofabiano.it

articolo

12

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1*. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, **le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale** pubblicate nella banca dati **«Normattiva»** che **ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività.** Sono **altresì** pubblicati le **direttive**, le **circolari**, i **programmi** e le **istruzioni** emanati dall'amministrazione e ogni atto, **previsto dalla legge o comunque adottato**, che **dispone in generale** sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta **le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.**

*). comma modificato dal dlgs 75/2016

www.santofabiano.it

articolo

13

Art. 13
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le **informazioni** e i **dati** concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

a) agli **organi di indirizzo politico e di amministrazione** e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;

b) all'**articolazione degli uffici**, le competenze e l~~e risorse a disposizione~~ di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;

c) a**ll'illustrazione in forma semplificata,** ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;

d) all'elenco dei **numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica** istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

www.santofabiano.it

Articolo

14

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 33

Articolo modificato dal d.lgs 97/2016

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale lo Stato, le regioni e gli enti locali, ~~le pubbliche amministrazioni~~ pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) **l'atto di nomina o di proclamazione**, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il **curriculum**;

c) i **compensi** di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli **importi di viaggi** di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i **dati** relativi all'**assunzione di altre cariche**, presso enti pubblici o privati, ed i relativi **compensi** a qualsiasi titolo **corrisposti**;

e) gli altri eventuali **incarichi con oneri a carico della finanza pubblica** e l'indicazione dei **compensi spettanti**;

La Corte Costituzionale (20/2019) ha dichiarato infondata la questione di incostituzionalità riguardo all'estensione della lettera c) ai dirigenti

santofabiano.it

art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

f) **le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441**, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al **soggetto**, al **coniuge non separato** e ai **parenti entro il secondo grado**, **ove gli stessi vi consentano**. Viene in ogni caso data **evidenza al mancato consenso**. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

La Corte Costituzionale (20/2019) ha dichiarato **fondata** la questione di incostituzionalità riguardo all'estensione della lettera f) ai dirigenti

www.santofabiano.it

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1-bis*. Le **pubbliche amministrazioni** **pubblicano** i dati di cui al comma 1 per i **titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo** comunque denominati, **salvo che siano attribuiti a titolo gratuito**, e per i titolari di **incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti**, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

(*) il comma è stato aggiunto dall'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 97/2016

www.santofabiano.it

art. 14
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai **titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe** ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte **funzioni dirigenziali**. **Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae**.

www.santofabiano.it

articolo

14

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1-ter. Ciascun dirigente **comunica** all'amministrazione presso la quale presta servizio **gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica**, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. **L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente**.

obbligo, per ciascun dirigente, di **comunicare** gli emolumenti complessivi

obbligo di **pubblicare** l'ammontare complessivo per ciascun dirigente

Il DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97 (in G.U. 08/06/2016, n.132) ha disposto (con l'art. 13, comma 1 letetra a)) la modifica de
(con l'art. 14, comma 1, lettera c)) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies all'art. 14; (con l'art. 13, comma 1, le

articolo

14

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1-quater. Negli **atti di conferimento di incarichi dirigenziali** e nei relativi **contratti** sono riportati gli **obiettivi di trasparenza**, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di **bilancio** sulle **spese** e ai **costi del personale**, da indicare sia in modo aggregato che analitico. **Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.**

gli obblighi di trasparenza diventano "obiettivi di trasparenza"

art. 21 - dlgs 165/2001

1. **Il mancato raggiungimento degli obiettivi** accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero **l'inosservanza delle direttive** imputabili al dirigente **comportano**, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, **l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale**. In **relazione alla gravità dei casi,** l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, **revocare** l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.

www.santofabiano.it

articolo

15

art. 15
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi** di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni **pubblicano e aggiornano** le seguenti **informazioni** relative ai **titolari** di **incarichi** ~~amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali,~~ **a qualsiasi titolo conferiti,** nonché di **collaborazione o consulenza**:

a) gli **estremi dell'atto** di conferimento dell'incarico;

b) il **curriculum vitae**;

c) i **dati** relativi allo svolgimento di **incarichi** o la titolarità di **cariche** in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di **attività professionali**;

d) i **compensi**, comunque denominati, **relativi al rapporto** ~~di lavoro~~, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

www.santofabiano.it

art. 15
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

2. La **pubblicazione** degli **estremi degli atti** di conferimento di incarichi ~~dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione,~~ di **collaborazione o di consulenza** a **soggetti esterni** a qualsiasi titolo per i **quali è previsto un compenso**, completi di indicazione dei **soggetti percettori**, **della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato**, **nonché** la **comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, sono **condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi**. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

www.santofabiano.it

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

3. In caso di **omessa pubblicazione** di quanto previsto al comma 2, **il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto**, accertata all'esito del **procedimento disciplinare**, e comporta il pagamento di una **sanzione pari alla somma corrisposta**, fatto salvo il **risarcimento del danno del destinatario** ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

~~5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.~~

www.santofabiano.it

articolo

15-bis

Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a **controllo pubblico**, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, **pubblicano**, **entro trenta giorni** dal conferimento di **incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali,** inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli **estremi dell'atto** di conferimento dell'incarico, **l'oggetto della prestazione**, la ragione dell'incarico e la **durata**;

b) il **curriculum vitae**;

c) i **compensi**, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;

d) il **tipo di procedura seguita per la selezione** del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, **è condizione di efficacia per il pagamento stesso**. **In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.**

www.santofabiano.it

articolo

16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,le pubbliche amministrazioni** pubblicano il **conto annuale del personale** e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla **dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo**, con l'indicazione della sua **distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali**, **con particolare riguardo** al personale assegnato **agli uffici di diretta collaborazione** con gli organi di indirizzo politico.

2. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,le pubbliche amministrazioni**, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, **evidenziano separatamente**, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato **per aree professionali**, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

www.santofabiano.it

articolo

17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni** pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ~~con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali~~, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. ~~La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.~~

2. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis,le pubbliche amministrazioni** pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, ~~articolato per aree professionali~~, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

www.santofabiano.it

Art. 18
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni**" **pubblicano l'elenco** degli incarichi **conferiti** o **autorizzati** a ciascuno dei **propri** dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

www.santofabiano.it

articolo

23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano **ogni sei mesi**, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», **gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti,** con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

~~**a) autorizzazione o concessione;**~~

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo **18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;**

~~c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009~~;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche **ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 241/90**.

~~2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.~~

www.santofabiano.it

articolo

26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli **atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241,** i **criteri e le modalità** cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

www.santofabiano.it

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

2. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano** gli **atti di concessione** delle **sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere** a **persone** ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, **di importo superiore a mille euro.**

www.santofabiano.it

Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce **condizione legale di efficacia** dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore **a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario**; l~~a sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.~~ La **mancata, incompleta o ritardata pubblicazione** rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del **danno da ritardo** da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

L'art. 43 del D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha abrogato l'art. 1 del DPR 118/2000 che prevedeva l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

www.santofabiano.it

articolo

26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

4. **E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche** destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo **stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale** degli interessati.

L'art. 43 del D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha abrogato l'art. 1 del DPR 118/2000 che prevedeva l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

www.santofabiano.it

articolo

27

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende **necessariamente**, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;

d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato **tabellare** aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate **annualmente** in unico elenco per singola amministrazione.

www.santofabiano.it

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis** , le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificativi degli immobili **posseduti o detenuti**, nonché i canoni di locazione o di affitto **versati** o **percepiti**.

www.santofabiano.it

articolo

31

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

decreto legislativo 33/2013 modificato dal decreto legislativo 97/2016

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli **atti** degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla **anonimizzazione** dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la **relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile** al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i **rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti** riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

pubblicazione degli atti dell'OIV e degli organi di revisione

pubblicazione dei rilievi della Corte dei Conti

www.santofabiano.it

articolo

33

art. 33
Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis**, le pubbliche amministrazioni pubblicano, **con cadenza annuale**, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, **prestazioni professionali** e forniture, denominato **"indicatore annuale di tempestività dei pagamenti"**, **nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici**. A decorrere dall'anno 2015, con **cadenza trimestrale**, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "**indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti"**. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

www.santofabiano.it

articolo

35

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. le pubbliche amministrazioni pubblicano i **dati relativi alle tipologie di procedimento** di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

a) una breve **descrizione del procedimento** con indicazione di tutti i **riferimenti normativi** utili;

b) **l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria**;

c) ~~il nome del responsabile~~ **l'ufficio** del procedimento, unitamente ai **recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale,** nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del **nome del responsabile dell'ufficio**, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d) per i procedimenti ad istanza di parte, **gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria**, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

www.santofabiano.it

Art. 36
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

www.santofabiano.it

Articolo
37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.*

**così modificato dell'art. 224, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che ha disposto (con l'art. 229, comma 2) che la modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.*

www.santofabiano.it

articolo

42

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

~~d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.~~

1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.

www.santofabiano.it